

Tributario

Accertamento sintetico

## La presunzione di liberalità opera a difesa del contribuente

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 5566 del 2019 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha confermato che il contribuente che debba contestare l'accertamento induttivo fondato sul metodo sintetico può avvalersi della presunzione relativa di liberalità prevista dall'art. 26 T. U. Registro per gli atti di trasferimento di immobili e partecipazioni sociali tra coniugi o parenti in linea retta.

Orientamenti giurisprudenziali	
<b>Conformi</b>	Cass. civ. sez. trib., 3 settembre 2008, n. 22218, in CED Cass. Civ., Rv. 604451 Cass. civ., sez. trib., 19 ottobre 2016, n. 21142, in CED Cass. Civ., Rv. 641452.
<b>Difformi</b>	Non si rinvencono precedenti

Un contribuente impugna un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004 nel quale la ricostruzione induttiva del reddito non dichiarato è fondata sul c.d. **metodo sintetico**, sostenendo che i trasferimenti di immobili e di partecipazioni sociali posti in essere con un genitore sono avvenuti senza il versamento del corrispettivo indicato negli atti notarili.

Il ricorso viene parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale adita, con conseguente riduzione del maggior reddito imponibile.

Il Giudice del gravame riforma la sentenza, attribuendo carattere di onerosità ai trasferimenti posti in essere dal contribuente sulla base della previsione del prezzo di cessione negli **atti notarili** e del rilascio di **quietanza** liberatoria.

Nell'ordinanza n. 5566 del 2019 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata statuendo che nell'ambito del nuovo accertamento di fatto sull'onerosità degli atti di trasferimento posti in essere dal

contribuente potrà trovare applicazione la **presunzione di liberalità** dei trasferimenti di immobili o di partecipazioni sociali tra parenti in linea retta ex art. 26, d.p.r. n. 131 del 1986.

La Suprema Corte osserva che il **pagamento del corrispettivo** non è stato posto in essere dinanzi al pubblico ufficiale stipulante, ma viene dichiarato come già avvenuto prima della stipula degli atti notarili. Secondo il Collegio, tale circostanza non è assistita da fede privilegiata.

Il giudice di merito avrebbe quindi dovuto vagliare l'ulteriore **documentazione bancaria** prodotta dal contribuente al fine di dimostrare che gli assegni per mezzo dei quali sarebbe avvenuto il pagamento non sono mai stati posti all'incasso.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la presunzione relativa di liberalità, prevista dall'art. 26, d.p.r. n. 931 del 1986 ai fini dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento tra coniugi o parenti in linea retta, è applicabile **anche per gli altri tributi** in tutte le controversie la cui soluzione dipende dalla qualificazione dell'atto come a titolo oneroso o a titolo gratuito: in applicazione del principio, la presunzione in parola può essere utilizzata dal contribuente per contestare l'accertamento dell'ufficio finanziario effettuato ex art. 38, d.p.r. n. 600 del 1973 (così **Cass. Civ., sez. trib., 3 settembre 2008, n. 22218**, in CED Cass. Civ., Rv. 604451).

In tutte le controversie tributarie, qualora la soluzione dipenda dalla qualificazione dell'atto come a titolo oneroso o gratuito, si applica siffatta presunzione relativa di liberalità il cui superamento costituisce un accertamento di fatto, che deve essere effettuato alla luce di tutte le circostanze probatorie, tra cui in particolare il trattamento tributario richiesto dalla parte o concesso dall'ufficio, da cui il giudice può trarre argomenti in senso contrario (in tal senso Cass. Civ., sez. trib., 19 ottobre 2016, n. 21142, in CED Cass. Civ., Rv. 641452).

### Riferimenti normativi

Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5566